

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE. N° 72

DEL 23.10.2015

Oggetto: **Legge 8 novembre 2012 , 190 - D.lgs. 33 del 14 marzo 2013. - Deliberazione ANAC 17 giugno 2015, n. 8 - "Linee Guida per l'attuazione della materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici - Nomina del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del Consorzio ASI di Brindisi- Revoca della deliberazione consiliare n. 107 del 29 novembre 2013.**

L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 12:00, presso la sede consortile, convocato nelle forme prescritte dalla Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto:

		Presenti	Assenti
Marcello ROLLO	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barbara BRANCA	- Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicola SANTORO	- Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale, convocato secondo le prescritte norme statutarie, è presente il dr.....//.....

Assume la presidenza il Presidente Marcello Rollo.

Assiste con funzioni di segretario previste dall'art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe DE PACE.

Il Direttore Generale riferisce che:

<<Il percorso seguito dall'Ente in tema di assoggettabilità alle previsioni normative rivenienti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (cd. [Legge Anticorruzione](#)) e, conseguentemente, dalle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 (cd. [Decreto sulla Trasparenza](#)) è stato indubbiamente molto articolato, fatto di riflessioni profonde, di continue verifiche delle norme attraverso la consulenza legale fornita dalla Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione e da professionisti di fiducia, sempre ed esclusivamente nell'intento di rispettare il principio istitutivo della Legge. La locuzione "rispetto della Legge", nell'accezione più comune, non significa l'assoggettamento "*tout court*" alla disposizioni ivi contenute ma sta a significare, a parere dello scrivente, la verifica puntuale che le previsioni normative ivi previste, ricomprendano perfettamente, senza alcun dubbio, l'attività di una pubblica amministrazione, di un ente pubblico economico e di quant'altro.

Fatta questa doverosa premessa appare utile illustrare il percorso sin qui seguito dal Consorzio, per arrivare, pienamente consapevole, alle determinazioni che codesto spett.le CdA vorrà prendere con l'adozione del presente atto.

Con la deliberazione consiliare [n. 107 del 29 novembre 2013](#) l'Ente ha preso atto, che le disposizioni rivenienti dal D.lgs. 33/2013 non si applicano ai consorzi industriali, in quanto enti di diritto pubblico economico.

A tale convincimento l'Ente è arrivato sulla scorta di articolati pareri legali rilasciati, su committenza della FICEI, dal Prof. Amorosino, Ordinario di Diritto Pubblico dell'Economia presso l'Università di Roma "La Sapienza", e dall'avv. Federico Titomanlio che sostanzialmente hanno argomentato quanto appresso.

Il decreto in argomento, D.lgs. 33/2013 riviene da una delega contenuta nella legge 6 novembre 2012 n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Entrambi le norme, l'art. 11 per il D.lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 59 per la Legge 190/2012, si applicano alle "**pubbliche amministrazioni**" di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs. 165/2001.

Il Prof. Amorosino che si è più volte espresso, direi, ripetutamente, sull'inapplicabilità del D.lgs. 165/2001 ai consorzi industriali in quanto enti di diritto pubblico economico nel parere di cui al prot. 2402 del 21/5/2013 ha affermato che

“Ciò esclude pertanto in linea generale i consorzi industriali dall’applicazione diretta ed immediata della legge 190/2012 e del D.lgs.33/2013”

Nel predetto articolato parere il Prof. Amorosino ha anche spiegato l’uso della locuzione “applicazione diretta” approfondendo alcuni aspetti per i quali i consorzi industriali potrebbero, ai sensi dei commi 60 e 61 della Legge 190/2012, rientrare indirettamente nell’alveo dell’applicabilità del D.lgs. 165/2001 in quanto enti pubblici posti sotto il controllo di Stato, Regioni (nel caso dei consorzi) ed Autonomie Locali.

A conferma delle deduzioni del Prof. Amorosino vi sono anche le argomentazioni dell’avv. Titomanlio il quale ha affermato che *“mentre per quel che concerne l’attività istituzionale, i consorzi industriali sono certamente enti pubblici economici e come tali sottratti all’applicazione del codice dei contratti D.lgs. 163/2006, quando invece si “spogliano” di tale loro veste originaria e diventano sostituti finanziati da Stato e Regioni, rientrano nelle categoria di “amministrazioni aggiudicatrici” e quindi assoggettati alle disposizioni del citato D.lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti.”*

Sulla base di tutto quanto sopra, pertanto l’Ente, sempre con la citata deliberazione 107/2013, ha adottato alcune buone prassi, provvedendo alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di tutte le deliberazioni dall’Assemblea consortile e di quelle deliberazioni che, adottate dal CdA, fanno riferimento a gestione di fondi rivenienti da fonti pubbliche.

Il principio a cui si è riferito l’Ente, assolutamente autonomo ed indipendente, sia nella decisione sia per l’assoluta originalità (da intendersi come originaria), è stato, successivamente, comunemente consigliato dalla FICEI per i propri consorzi nelle more che i molti dubbi interpretativi contenuti nella normativa in materia di trasparenza fossero risolti.

Del fatto che la normativa in argomento fosse piena di dubbi interpretativi il legislatore ne è stato quasi immediatamente consapevole tanto è vero che, da subito, ha iniziato ad intervenire sui punti che creavano le maggiori perplessità sull’ambito soggettivo di applicazione.

Ed infatti il legislatore con l’art. 24 bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha modificato l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 prevedendo che la disciplina del predetto decreto si applicasse anche agli “enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati,

istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione” nonché, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”, agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Il medesimo articolo prevede anche che “alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applichino, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

L’intervento legislativo appena richiamato, alla luce delle disposizioni adottate dall’Ente con la deliberazione 107/2013 sta a significare, a parere dello scrivente, che:

- I dubbi espressi dal Consorzio ASI di Brindisi circa la assoggettabilità alla legge si sono rivelati fondati;
- Le “buone pratiche” adottate dal Consorzio si sono rivelate coerenti con quanto statuito dall’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 prima della sua modifica;
- Tali buone pratiche si sono rivelate, altresì, in linea con quanto stabilito successivamente (vedi il testo dell’articolo modificato riportato sopra in grassetto). Per la prima volta infatti il legislatore effettua il distinguo relativamente all’attività di pubblico interesse per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, limitandone l’assoggettamento alla legge 190/2012 con quanto previsto all’art. 1 dal comma 15 al comma 33.

Altro aspetto, direi decisivo per la eliminazione definitiva di ogni e qualsivoglia dubbio interpretativo della normativa dettata dalla legge anticorruzione e dal decreto legge sulla trasparenza, è rappresentato dall’art. 19 comma 9 della citata legge n. 114/2014, con il quale è stato ridisegnato l’aspetto istituzionale incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente, il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

Sulla scorta di tale importantissima attribuzione l'ANAC si è messa subito al lavoro ed ha adottato in data 7 ottobre 2014 la deliberazione n. 144, con la quale ha chiarito che fra gli ***“enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.”***

Sulla scorta di tale intervento legislativo ed istituzionale da parte dell'ANAC, l'Ente ha richiesto all'avv. Modesti del Foro di Bari, legale di fiducia, un parere definitivo circa gli ambiti di assoggettabilità della normativa in argomento. Il legale con nota pervenuta al protocollo consortile in data 14 aprile 2015, ha redatto un corposo parere le cui conclusioni, per estrema sintesi dello scrivente sono di seguito riportate:

“Sono della opinione che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Brindisi pur non essendo formalmente ricompreso nel novero degli Enti che fanno parte della P.A. secondo la previsione di cui all'art. 1 del D.L.vo 165/2001 e, dunque, nel novero degli Enti destinatari della applicazione delle norme contenute nella Legge n° 190/2012, così come ritenuto dalla Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione, sulla scorta dei pareri del Prof. Sandro Amorosino, in ragione dello svolgimento delle attività di pubblico interesse in regime di diritto pubblico specificamente individuate dall'art. 5, comma V, della Legge Regione Puglia n. 2 dell'8 marzo 2007 (“redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1; progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche; procedure espropriative; locazione e alienazione di terreni e fabbricati.”), del rilievo etico e sociale e della funzione preventiva di fenomeni illeciti della disciplina sulla trasparenza ed accessibilità agli atti della P.A. nonché in presenza di quadro normativo non univoco, non possa sottrarsi all'applicazione della disciplina di cui al D.L. 33/14 quantomeno nelle materie per le quali la legge regionale prevede debba procedere con atti di diritto pubblico”. “

In forza di tale parere, l'Ente con la deliberazione [n. 34 del 22 maggio 2015](#) nel prendere atto del citato parere dell'Avv. Modesti, sostanzialmente:

- **si adegua** alla disciplina di cui al D.L. 33/14 nelle materie per le quali la legge regionale prevede che il Consorzio debba procedere con atti di diritto pubblico;

- **stabilisce** le informazioni da pubblicare rientranti “nelle materie per le quali la legge regionale prevede debba procedere con atti di diritto pubblico, collegate ad alcune delle voci presenti nucleare dall'allegato “A” al decreto legislativo 33/2013;
- **nomina** il funzionario consortile sig. Antonio La Forgia quale Responsabile della Trasparenza per la corretta pubblicazione delle informazioni rientranti “nelle materie per le quali la legge regionale prevede debba procedere con atti di diritto pubblico, come da suddetto schema allegato.

In data 17 giugno 2015, l'ANAC ha adottato la deliberazione n. 8, che si allega per essere parte integrante e fondamentale del presente atto deliberativo, con la quale, sulla scorta di riflessioni comuni avviate di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) e con l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'elaborazione di indicazioni condivise sull'applicazione della normativa anticorruzione e della nuova disciplina in materia di trasparenza ha chiarito in modo definitivo tutti i dubbi interpretativi sull'ambito di assoggettabilità della normativa in argomento.

Con particolare riferimento alla natura giuridica dell'Ente, le linee guida stilate dall'ANAC con la deliberazione 8/2015, e di cui si riportano di seguito alcuni estratti testuali, hanno chiarito i seguenti punti:

- **le Linee guida** integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che **devono essere adottate dagli enti pubblici economici**, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.¹
- Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge con evidenza **l'intenzione del legislatore di includere** anche le società e gli enti di diritto privato controllati e **gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione. **La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si**

¹ Testo riportato a pag. 5 della deliberazione n.8/2015

avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.²

Il paragrafo 4 dei sei in cui si struttura la deliberazione ANAC 8/2015, tratta degli enti pubblici economici, ed appare utile a parere dello scrivente riportare di seguito il testo integrale:

4. Enti pubblici economici

Gli enti pubblici economici, ancorché svolgano attività di impresa, sono da ritenersi tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono finalità pubbliche. L'art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 190 del 2012, non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione anche gli enti pubblici economici atteso che, anche per la natura delle funzioni svolte, essi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le pubbliche amministrazioni, per le società, e gli altri enti di diritto privato controllati o partecipati. Diversamente, la normativa genererebbe un'evidente asimmetria applicandosi a soggetti privati, quali le società, che esercitano attività d'impresa, ma non ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività.

Gli enti pubblici economici, d'altra parte, sono da subito stati inclusi dal Piano Nazionale Anticorruzione tra i soggetti cui applicare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della legge n. 190 del 2012. La delibera dell'Autorità n. 50 del 2013 aveva chiarito l'applicabilità ad essi delle misure di trasparenza, anche se, allora, limitatamente, alle previsioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della legge n. 190. Da ultimo, a ulteriore conferma, è intervenuta la modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, che al co. 2, lett. a), si riferisce agli «enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati», tra cui rientrano gli enti pubblici economici, come ha precisato l'Autorità con la delibera n. 144 del 2014. Autorità Nazionale Anticorruzione

4.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e il Responsabile della prevenzione della corruzione

² Testo riportato a pag. 8 della deliberazione n.8/2015

Nella prospettiva indicata, le misure introdotte dalla legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano agli enti pubblici economici.

In particolare, considerate le attività svolte in regime di diritto privato e tenuto conto che a tali enti si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 appare coerente un'interpretazione delle norme che prevede l'applicazione delle misure stabilite per le società in controllo pubblico e indicate nei paragrafi 2.1.1. e 2.1.2. ai quali, dunque, si rinvia.

4.2. La trasparenza

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 90 del 2014 all'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni.

Sulla base del nuovo quadro normativo sono, pertanto, da ritenersi superate le indicazioni in materia di trasparenza rivolte agli enti pubblici economici contenute nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 e nel PNA.

Per l'attuazione degli obblighi di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, istituiscono sul proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale pubblicano i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e assicurano l'esercizio dell'accesso civico.

Alla luce pertanto della modificata normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e delle linee guida emanate dalla ANAC con la più volte citata deliberazione 8/2015 è necessario, a parere dello scrivente, che questo Consorzio ASI provveda:

- Ad applicare le misure organizzative stabilite per la prevenzione della corruzione, a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, rispettivamente indicate nei paragrafi 2.1.1 e 2.1.2;
- Ad osservare, in materia di trasparenza, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni (vedi par. 2.1.3);
- Ad incastonare il Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Ente nel redigendo Modello Organizzativo, di cui al D.Lgs. 231/2001, di prossima

adozione con il relativo Codice Etico dei dipendenti del Consorzio ASI di Brindisi.

- A revocare la deliberazione consiliare n. 107 del 29 novembre 2013;

A proposito del penultimo punto in elenco, si allega una relazione del consulente consortile per la redazione predisposizione ed applicazione del modello Organizzativo, di cui al D.Lgs 231/2001, e del Codice Etico del Consorzio ASI di Brindisi, avv. Gianluca Petraroli, acquisita al protocollo consortile n. 4396 del 22 ottobre 2015, inviata sulla scorta dei chiarimenti avvenuti in sede di revisione della bozza finale dei documenti sopra richiamati, tenuto conto delle Linee guida di cui alla deliberazione ANAC n. 8/2015.>>

Il presente provvedimento non rientra tra quelli assunti dall'Ente nel corso dell'attività svolta in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. R. n.2 dell'8 marzo 2007.

Il Presidente, preso atto ed approvata la relazione svolta in premessa dal Direttore Generale, propone:

- di approvare, in tutte le sue parti nessuna esclusa, la relazione svolta in premessa dal Direttore Generale dell'Ente, dott. Giuseppe De Pace;
- di prendere atto delle previsioni normative e dispositive rivenienti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- di confermare, con riferimento alle previsioni normative rivenienti dal D.Lgs. 33/2013, la presa d'atto di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 34 del 22 maggio 2015;
- di prendere atto della deliberazione 17 giugno 2015, n. 8 adottata dalla ANAC, che si allega per essere parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di prendere atto della relazione inviata dall'avv. Petraroli in data 22/10/2015 ed acquisita al protocollo n. 4396, che si allega per essere parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che, per il Consorzio ASI di Brindisi, si applicano le misure organizzative stabilite per la prevenzione della corruzione, indicate nel paragrafo 2.1.1 della deliberazione ANAC n. 8/2015;
- di stabilire che la figura del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del Consorzio ASI di Brindisi, di cui all'art. 1 co. 7 della Legge 190/2012, coincida con il Responsabile della Trasparenza dell'Ente così come indicato nel paragrafo 2.1.2. della deliberazione ANAC n. 8/2015;
- di dare atto che Responsabile della Trasparenza del Consorzio ASI di Brindisi è il funzionario consortile, Antonio La Forgia, nominato ai sensi della deliberazione consortile n. 34 del 22 maggio 2015;
- di nominare pertanto, in conseguenza di quanto stabilito ai punti precedenti, Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del Consorzio ASI di Brindisi, il funzionario consortile sig. Antonio La Forgia;
- di stabilire che per il Consorzio ASI di Brindisi si osservi, in materia di trasparenza, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni riportate al paragrafo 2.1.3, della deliberazione ANAC 8/2015;
- di stabilire che, tenuto conto degli adempimenti previsti dal modello Organizzativo del Consorzio ASI di Brindisi ai sensi del d.lgs. 231/01, di prossima adozione unitamente al codice Etico, per evitare inutili ridondanze, il Piano di Prevenzione della Corruzione del Consorzio A.S.I. va integrato nel Modello di Organizzazione e in linea più generale anche al Codice Etico, in maniera che faccia "perno" su di esso estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta;
- di revocare, come i effetti revoca in tutte le sue parti nessuna esclusa la deliberazione consiliare n. 107 del 29 novembre 2013;
- di dare atto di quanto stabilito dall'art. 5 co. 5 della L. Regione Puglia n. 2 del 8 marzo 2007 e conseguentemente determinare che in ogni atto adottato sia indicata la natura pubblica o privata dello stesso;

- Di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assunti dall'Ente nel corso dell'attività svolta in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. R. n.2 dell'8 marzo 2007.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare, in tutte le sue parti nessuna esclusa, la relazione svolta in premessa dal Direttore Generale dell'Ente, dott. Giuseppe De Pace.
2. Di prendere delle previsioni normative e dispositive rivenienti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Di confermare, con riferimento alle previsioni normative rivenienti dal D.Lgs. 33/2013, la presa d'atto di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 34 del 22 maggio 2015.
4. Di prendere atto della deliberazione 17 giugno 2015, n. 8 adottata dalla ANAC, che si allega per essere parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
5. Di prendere atto della relazione inviata dall'avv. Petraroli in data 22/10/2015 ed acquisita al protocollo n. 4396, che si allega per essere parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. Di stabilire che, per il Consorzio ASI di Brindisi, si applicano le misure organizzative stabilite per la prevenzione della corruzione, indicate nel paragrafo 2.1.1 della deliberazione ANAC n. 8/2015.
7. Di stabilire che la figura del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del Consorzio ASI di Brindisi, di cui all'art. 1 co. 7 della Legge 190/2012, coincida con il Responsabile della Trasparenza dell'Ente così come indicato nel paragrafo 2.1.2.della deliberazione ANAC n. 8/2015.
8. Di dare atto che Responsabile della Trasparenza del Consorzio ASI di Brindisi è il funzionario consortile, Antonio La Forgia, nominato ai sensi della deliberazione consortile n. 34 del 22 maggio 2015.

9. Di nominare pertanto, in conseguenza di quanto stabilito ai punti precedenti, Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del Consorzio ASI di Brindisi, il funzionario consortile sig. Antonio La Forgia.
10. Di stabilire che per il Consorzio ASI di Brindisi si osservi, in materia di trasparenza, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni riportate al paragrafo 2.1.3, della deliberazione ANAC 8/2015.
11. Di stabilire che, tenuto conto degli adempimenti previsti dal modello Organizzativo del Consorzio ASI di Brindisi ai sensi del d.lgs. 231/01, di prossima adozione unitamente al codice Etico, per evitare inutili ridondanze, il Piano di Prevenzione della Corruzione del Consorzio A.S.I. va integrato nel Modello di Organizzazione e in linea più generale anche al Codice Etico, in maniera che faccia "perno" su di esso estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta.
12. Di revocare come in effetti revoca in tutte le sue parti nessuna esclusa la deliberazione consiliare n. 107 del 29 novembre 2013.
13. Di dare atto di quanto stabilito dall'art. 5 co. 5 della L. Regione Puglia n. 2 del 8 marzo 2007 e conseguentemente determinare che in ogni atto adottato sia indicata la natura pubblica o privata dello stesso.
14. Di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assunti dall'Ente nel corso dell'attività svolta in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. R. n.2 dell'8 marzo 2007.

Il Direttore Generale
f.to Giuseppe DE PACE

Il Presidente
f.to Marcello Rollo

Il Vice Presidente
f.to Barbara Branca

Il Consigliere
f.to Nicola Santoro